

Gazzetta del Sud 29 Aprile 2023

La spasmodica ricerca di terreni per le truffe

Messina. La «cangiante e multiforme» attività dei Batanesi. La «spasmodica ricerca» e «l'assoluto bisogno» di terreni dove realizzare le truffe. I «rapporti di collaborazione» con i palermitani e i catanesi. Il «fondamentale contributo» fornito dai pentiti. A sette mesi dalla sentenza, che fu ad ottobre scorso, ecco nero su bianco le monumentali motivazioni di un maxiprocesso storico, “Nebrodi”, sulle truffe agricole della mafia tortoriciana, la “mafia dei pascoli”, che ha riguardato ben 101 imputati, e si è concluso a Patti nell'ottobre del 2022. Sono oltre tremila le pagine da leggere. Per l'esattezza 3249. Le hanno depositate ieri il presidente della sezione penale del Tribunale di Patti Ugo Scavuzzo, e i colleghi Andrea La Spada ed Eleonora Vona, che decisero quel verdetto fondamentale dopo ben otto giorni di camera di consiglio. A febbraio di quest'anno i tre magistrati avevano chiesto al presidente del Tribunale di Patti Mario Saperi una proroga di altri 90 giorni con la sospensione dei termini di custodia cautelare. Proroga che il presidente aveva accordato ai colleghi, «attesa - scrisse nel provvedimento -, l'estrema complessità del processo in oggetto per le motivazioni addotte». E in questi mesi i tre giudici hanno passato praticamente tutto il loro tempo a scrivere pagine su pagine. Per spiegare i motivi che li hanno portati a quelle conclusioni. La sentenza storica del maxiprocesso Nebrodi nasce dall'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Messina, che con i carabinieri e la Finanza ha puntato i riflettori sulla cosiddetta “mafia dei pascoli” e sul vasto sistema delle truffe in agricoltura con i fondi europei. Ad ottobre in tutto si trattò di 90 condanne per un totale di oltre 640 anni di carcere, con pene che andavano dai 2 ai 30 anni; e poi di 10 assoluzioni totali e di una sola prescrizione totale. Tra le 90 condanne in soli due casi fu concessa la pena sospesa, per pene di 2 anni, poi si registrarono 50 assoluzioni parziali per altrettanti imputati e 33 casi di prescrizioni parziali (in quest'ultimo blocco per l'esclusione dell'aggravante mafiosa). L'altra architrave della sentenza riguardò le confische, per le aziende e per i singoli imputati, intorno ad una cifra di oltre 4 milioni di euro: 17 le aziende o imprese individuali confiscate. Ci furono poi ben 56 provvedimenti di confisca di somme a singoli imputati. Un altro aspetto fondamentale della sentenza furono i risarcimenti alle parti civili: per l'unico e coraggioso imprenditore costituito in giudizio, Carmelo Gulino, affiancato in questa battaglia dal circuito antiracket nazionale “Rete per la Legalità”, e poi per gli enti e le associazioni costituite al processo.

La cangiante e multiforme attività del gruppo dei Batanesi

I giudici parlano della cangiante e multiforme operatività dell'associazione dei “batanesi” che si palesa plasticamente nella ponderata diversificazione delle attività illecite: a quelle tradizionali dei furti, dei danneggiamenti, degli incendi, delle estorsioni e degli omicidi, si sono affiancate le meno cruente attività di truffa aggravata e di produzione, spaccio e traffico di sostanze stupefacenti nonché, perché assai strategica, l'attività del controllo dell'acqua; ciò che si ricava dalla compiuta prova dell'operatività della compagine dei “batanesi” nel territorio di Centuripe e di

Adrano; territori già tradizionalmente battuti dai tortoriciani per ragioni strettamente correlate alla transumanza dei bovini e rivelatisi idonei anche ad accogliere piantagioni di marijuana; in siffatti territori i “batanesi” hanno nel tempo predisposto quanto necessario per la produzione di sostanze stupefacenti e per il controllo di un bacino d'acqua irrigua, quest'ultimo ubicato tra il Comune di Centuripe e quello di Adrano.

La spasmodica ricerca di terreni agricoli da intestare

I giudici parlano poi della spasmodica ricerca (del godimento) di terreni in funzione della formulazione delle domande finalizzate all'ottenimento dei contributi Agea che ha, talora, creato contrapposizioni non solo tra associati e professionisti usualmente pronti ad agevolare l'attività dell'associazione dei “batanesi”, ma anche tra i “batanesi” ed altri gruppi criminali. E citano il collaboratore Giuseppe Marino Gammazza che ha riferito i contorni della contesa del lotto della forestale in contrada Cartolari, invero ambito sia da Conti Taguali Sebastiano detto marucchino, estraneo al gruppo dei “batanesi”, sia dal Bontempo Sebastiano inteso “guappo”, capo indiscusso della famiglia dei “batanesi” il quale nell'anno 2019 - ha partecipato alla gara di affidamento del lotto utilizzando un prestanome; Marino Gammazza ha detto ancora che della scelta del “guappo” di partecipare alla gara, sebbene con un prestanome, si dolse Conti Taguali Sebastiano inteso “u marocchino” (“però a me Bontempo Sebastiano “uappu” mi aveva chiamato solo per un motivo, che praticamente Bontempo Scavo Saltatore detto “l'avvocato” si era lamentato che avevano presentato le buste e per questo ragazzo praticamente dovevano ritirarsi le buste che interessavano a lui”).

I rapporti di peso con i “cugini” palermitani e catanesi

I “batanesi” - scrivono i giudici -, hanno tessuto rapporti di collaborazione con vari gruppi criminali, tra questi - secondo quanto riferito dal Barbagioanni Carmelo - il noto gruppo dei Santapaola, il gruppo criminale di Mistretta governato dal Rampulla Sebastiano, con la famiglia Lo Piccolo e con i calabresi ed in particolare con i Morabito di Africo in Calabria. A tessere i rapporti con i calabresi fu proprio Bontempo Sebastiano inteso “u guappu” il quale si è avvalso dell'aiuto del fratello Bontempo Giuseppe inteso “batoia” al quale fu dato incarico di ritirare un chilogrammo di cocaina in Calabria per lo spaccio, con l'ausilio di Bontempo Scavo Sebastiano inteso “spacchiusu”; il collaboratore ha, poi, riferito di aver visto con i suoi occhi il chilogrammo di cocaina nel 1999/2000 e di aver avuto conferma delle circostanze in cella proprio dalla bocca del Bontempo Sebastiano inteso “guappu” nel 2002.

I pentiti e l'omertà mafiosa Un tema interessante.

La presenza dei pentiti secondo alcune argomentazioni difensive avrebbe fatto “cadere” il concetto di omertà legato all'associazione mafiosa prospettato dall'accusa. I giudici rispondono così in sentenza: pertanto, la mera presenza di imputati collaboranti (situazione nella fattispecie in esame verificatasi con la collaborazione dei tre coimputati Barbagioanni Carmelo, Marino Gammazza Giuseppe e Costanzo Zammataro Salvatore) che accettano di riferire ciò che sanno in un determinato sodalizio non può avere l'effetto di neutralizzare le prove che siano

state acquisite circa l'esistenza di una carica intimidatoria promanante da quel sodalizio e circa la sua idoneità a ingenerare assoggettamento ed omertà. Spesso saranno proprio situazioni specifiche di omertà a contribuire utilmente a formare la prova della forza di intimidazione del vincolo associativo: così costituirà un sintomo della carica intimidatoria autonoma promanante da un gruppo mafioso un numero esorbitante di testimonianze reticenti che, in base ad un ragionamento logico che proceda per esclusione, non sia altrimenti spiegabile se non alla luce del timore diffuso prodotto dal gruppo sulla cui attività i testimoni sono chiamati a deporre, tanto più se questo tipo di reticenza si manifesta anche in ordine a circostanze marginali o di scarso rilievo e addirittura senza bisogno che questo o quel testimone sia minacciato direttamente e esplicitamente. In questo quadro, anche ritrattazioni di dichiarazioni testimoniali già rese e che siano assistite da riscontri obiettivi, saranno normalmente considerabili come un riflesso di omertà derivante da intimidazione, a meno che non presentino motivazioni contingenti di altro genere. Sempre sul tema dei pentiti i giudici scrivono: di assoluto rilievo, sul piano della ricostruzione dell'organigramma dell'associazione mafiosa "tortoriciana", nella sua articolazione della famiglia dei "batanesi", dei ruoli di direzione e coordinamento di essa, delle finalità, tradizionali e nuove, dell'associazione stessa, è, naturalmente per il periodo oggetto di specifica contestazione, il contributo dei collaboratori di giustizia (che spesso hanno ripercorso i periodi di vita ed operatività dell'associazione coperti da giudicato in funzione di una più agevole comprensione delle dinamiche associative a detti periodi successive).

Nuccio Anselmo